

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 29 settembre 2021 n. 26454

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9499/2019 proposto da:

██████████ domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 27/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 831/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 27 del 2019, ha rigettato il reclamo proposto da ██████ nei confronti di ██████ avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento irrogato in data 12 maggio 2017.

La procedura espulsiva era stata adottata a conclusione del procedimento collettivo attivato dal datore di lavoro per sovradimensionamento strutturale.

2. Per la cassazione della sentenza emessa in sede di reclamo ricorre ██████, prospettando sei motivi di ricorso.

3. Resiste con controricorso l' ██████

4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusione scritte.

5. ██████ ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che la Corte d'Appello con la sentenza oggetto di ricorso ha statuito, in particolare, quanto segue.

Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla violazione di leggi regionali e del Contratto collettivo di settore, affermando che mancavano specifiche contestazioni da parte del lavoratore appellante alle dettagliate argomentazioni svolte del Tribunale.

Ha affermato, quindi, che la procedura riguardava l'intero ambito regionale, coinvolgendo le sedi ██████ di ██████ e la comunicazione aziendale di avvio della procedura doveva ritenersi completa, in quanto venivano indicati in modo chiaro sia i motivi che determinavano la situazione di esubero del personale, sia il numero dei profili professionali dei dipendenti in eccedenza e di quelli abitualmente impiegati, nonché l'impossibilità per l'Ente di ricorrere a misure alternative, quali l'assegno di solidarietà.

Quanto, invece, all'omessa informazione in seno alla comunicazione preventiva del criterio delle "quote rosa", poi applicato dall'Ente (nel settore dei formatori di sostegno, dove era inserito il lavoratore e dove vi erano 3 esuberanti su 4 posti, lo stesso pur essendo risultato primo per punteggio era stato escluso in favore della seconda, in ragione della suddetta disciplina), la Corte d'Appello, in particolare, rilevava che piuttosto che costituire un criterio di scelta del personale da licenziare, lo stesso assurgeva a limite imposto dalla legge, che in quanto tale fuoriusciva dal novero delle informazioni che la comunicazione iniziale doveva contenere a pena di illegittimità della procedura.

Solo dopo aver individuato i criteri di scelta da applicare, e quindi il personale che sulla scorta degli stessi andrebbe licenziato, puo' essere fornita un'indicazione circa la percentuale di manodopera femminile che va mantenuta.

La Corte d'Appello non attribuiva rilievo, in relazione alla presunta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del licenziamento, alla circostanza della sospensione, con ordinanza del TAR, dell'atto di esclusione dell' [REDACTED] dalla graduatoria relativa all'Avviso finanziato dalla Regione 8/2016, non avendo tale evenienza inficiato la validita' del provvedimento di esclusione, dal momento che non risultava che la Regione avesse provveduto ad un riesame dei punteggi.

Risultavano poi documentalmente smentite le censure relative alla mancata indicazione, nelle comunicazioni finali, dei punteggi attribuiti ai lavoratori e alla violazione dei termini procedurali.

Quanto ai tempi della procedura, erano rispettati sia quello relativo all'incontro del datore di lavoro con le organizzazioni sindacali, sia quello relativo alla comunicazione finale, come emergeva dalla documentazione allegata dall'Ente e non contestata.

Infondato era anche il motivo relativo all'asserita inesistenza delle motivazioni poste alla base del recesso.

2. Tanto premesso, si puo' passare ad esaminare i motivi di ricorso che supera il vaglio di ammissibilita', non risultando fondate le relative eccezioni dell' [REDACTED]

3. Con il primo motivo di ricorso e' dedotta la violazione degli articoli 112 e 132, c.p.c.. Omessa pronuncia su fatti dedotti e rilevanti ai fini del decidere: violazione della L. n. 223 del 1991, della Legge Regionale Siciliana n. 25 del 1993 e Legge Regionale Siciliana n. 24 del 1976, degli articoli 34 e 35 del CCNL formazione professionale 2011/2013, motivazione apparente (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).

Il ricorrente si duole della dichiarata inammissibilita' della contestazione relativa alla violazione delle disposizioni richiamate nella rubrica, atteso che la sentenza di primo grado aveva omesso ogni motivazione sulla contestazione svolta in sede di opposizione prima, e di reclamo dopo.

Quindi il ricorrente richiama il contenuto della disposizione contrattuale e delle leggi regionali a cui ha ricondotto la denunciata violazione, deducendone l'applicabilita' alla fattispecie in esame.

4. Il motivo e' inammissibile.

I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilita', dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso (Cass., n. 29093 del 2018), e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio Patto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di specificita'.

Nel caso di denuncia anche di *errores in procedendo* del giudice di merito, la Corte di cassazione e' anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006), tuttavia le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilita' e di procedibilita' stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilita' di esso (in conformita' alle prescrizioni dettate dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), "sicche' l'esame diretto degli atti che la Corte e' chiamato a compiere e' pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato".

Nella specie, il ricorrente, denunciando l'omesso esame, non riporta nel ricorso, quanto meno nelle parti essenziali, la sentenza di primo grado e il reclamo a suo tempo proposto e cio' impedisce alla Corte, a prescindere da ogni altro rilievo, di valutare *ex actis* se la critica mossa alla sentenza impugnata tenga conto dell'effettivo contenuto dell'atto processuale.

5. Con il secondo motivo di ricorso dedotta la violazione degli articoli 12 e 132 c.p.c.. Motivazione apparente violazione della L. n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24 (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

Assume il ricorrente di non aver sollevato la questione delle quote rosa in relazione all'obbligo di informazione, ne' di aver dato rilievo all'intervenuta sospensione da parte del TAR Sicilia dell'atto di esclusione del datore di lavoro dalla graduatoria relativa all'Avviso 8/2016, ne' di aver posto la questione dei punteggi attribuiti ai lavoratori nelle comunicazioni finali. Sussisterebbe, quindi, il vizio di *ultrapetizione* e di motivazione apparente.

6. Il motivo e' inammissibile.

La giurisprudenza di legittimita' ha affermato che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "*tantum devolutum quantum appellatum*", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, ne' incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "*petitum*" e della "*causa petendi*", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., n. 513 del 2019).

Si e', altresì, osservato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorche' erronea, non puo' essere direttamente censurata per *ultrapetizione*, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di *ultrapetizione* non e' logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneita' di quella motivazione, sicche', in tal caso, il dedotto errore non si configura come "*error in procedendo*", ma attiene al momento logico dell'accertamento in concreto della volonta' della parte (Cass., n. 1545 del 2016).

Nella specie, dunque, la denuncia di ultrapetizione e motivazione apparente, come prospettata, e' inammissibile, attesi i suddetti principi, in quanto non circostanziata e specificata, peraltro ai fini dell'apprezzamento della rilevanza della censura, tenendo conto che il licenziamento de quo si inserisce in una piu' ampia vicenda, come esposto dalla sentenza e dallo stesso ricorrente.

7. Con il terzo motivo di ricorso e' dedotta la violazione degli articoli 11, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 132; omessa pronuncia su fatti rilevanti al fine del decidere: motivazione apparente, violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 9 e 12 e articolo 5, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

E' censurata la statuizione che ha disatteso la violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9.

Al lavoratore la lettera di recesso del 12 maggio 2017 veniva notificata il 15 maggio 2017.

A tale lettera, deduce il ricorrente, seguiva la comunicazione del 18 maggio 2017, che indicava in 22 i lavoratori in esubero; a questa seguiva la comunicazione del 31 maggio 2017, che si sostituiva alla precedente, ed eliminava due figure professionali, per cui i licenziamenti scendevano a 20; la comunicazione 24 luglio 2017 introduceva come esubero la figura del formatore area storica, non prevista nella comunicazione iniziale. Una terza comunicazione dell'8 settembre 2017 aggiungeva in esubero la figura del formatore tutor non prevista nella comunicazione iniziale del 18 maggio 2017.

La Corte d'Appello non aveva tenuto conto di cio', con motivazione apparente e senza un adeguato ragionamento logico-giuridico. A sostegno della propria censura il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimita'.

8. Il motivo e' inammissibile.

Occorre rilevare che la sentenza di appello dopo aver ricordato che era dedotta la violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 5 e 9 (pag. 4 della sentenza di appello), ha affermato che era rispettato il termine perentorio di 7 giorni di cui all'articolo 4, comma 5, e il termine di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, come emergeva dalla documentazione in atti, in quanto la lettera di recesso del 12 luglio 2017 era stata notificata al lavoratore il 15 maggio 2017, ed era stata seguita dalla comunicazione in data 18 maggio 2017.

Affermava, quindi, la Corte d'Appello che la circostanza che a tale comunicazione era seguita quella del 31 maggio 2017 di "rettifica" di n. 2 nominativi erroneamente inclusi tra quelli interessati dal licenziamento, non inficiava il licenziamento, in ragione della ratio del divieto di parcellizzazione secondo la quale la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi, per assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge, non puo' che essere unica, cioe' tale da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalita' di applicazione dei criteri di scelta (cfr., Cass., n. 23034 del 2018).

Con l'attuale motivo, il ricorrente, non contestando l'affermazione della Corte d'Appello di una mera rettifica intervenuta rispetto alla comunicazione, introduce una ulteriore doglianza, di cui non specifica la proposizione con i motivi di reclamo, richiamando una serie di documenti di cui non indica la tempestiva produzione in giudizio e di cui non riproduce il contenuto rilevante.

A ciò consegue l'inammissibilità della censura, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell'articolo 360, c.p.c., n. 5, o anche di un error in procedendo, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell'indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012).

I requisiti imposti dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, rispondono ad un'esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l'esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall'altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l'atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass. S.U., n. 25038 del 2013, Cass., S.U., n. 34469 del 2019).

9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 132 c.p.c.. Omessa pronuncia su fatti rilevanti ai fini del decidere; motivazione apparente, violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 3, 5 e 9 e articolo 5, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

È censurata la statuizione che ha ritenuto corretta e completa la comunicazione iniziale, atteso che la stessa in quattro mesi veniva rettificata, annullata e integrata.

Inoltre, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento con la quale si indicavano i corsi rimasti attivi ai sensi degli avvisi 4/2015 e 7/2016 finanziati dalla Regione, l'██████████ avviava altri corsi ai sensi degli stessi avvisi, diversi da quelli della comunicazione.

Infine la comunicazione non era corredata da adeguata documentazione. Pertanto non era stato consentito ai sindacati di svolgere la propria funzione di controllo come emergeva dai verbali delle trattative sindacali. Né potevano invocarsi i limiti del sindacato giudiziario.

10. Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità con riguardo alla documentazione richiamata, in particolare verbali trattative sindacali, di cui non è indicata la tempestiva produzione in giudizio, né è riprodotto il contenuto, dandosi luogo alla carenza dei requisiti imposti dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella trattazione del precedente motivo.

11. Con il quinto motivo di ricorso (indicato a pag. 43 del ricorso, come III) e' prospettata la violazione degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116, 132 c.p.c.. Violazione dell'articolo 2969 c.c., articolo 24 Cost.. Omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere. Violazione dell'articolo 345 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il ricorrente rileva che la pubblicazione con due bandi, ai sensi dell'avviso 7/2016, del 15 settembre 2016 e del 16 settembre 2017, rispettivamente per n. 4 posti e n. 2 posti di sostegno per la sede di [REDACTED] escludeva la sussistenza del nesso causale tra riorganizzazione aziendale e licenziamento del lavoratore, che avrebbe potuto essere utilizzato presso tale sede.

Dunque, era erronea sia l'affermazione che il reperimento di figure professionali esterne afferiva a figure non presenti in organico nell'Ente e comunque le stesse non erano relative ai profili colpiti da esubero, sia che la scelta di acquisire nuovo personale non contrastava con le palesate difficoltà economiche, comunicate all'inizio della procedura, nascenti dall'esclusione dall'avviso 8/2016 e alla chiusura degli ex sportelli multifunzionali, così come la previsione di bandi (settembre e ottobre 2016), sia che la previsione di bandi anche per formatori di sostegno nelle materie tecnico-professionali, per il secondo anno 2016-2017, presso la sede di [REDACTED] non escludeva la legittimità della scelta aziendale risalente al febbraio 2017, di mantenere in servizio un solo formatore di sostegno. Ciò in quanto dalla documentazione in atti emergeva il contrario.

Ulteriormente viziata era la sentenza di appello allorché, sulla scorta dei contenuti delle comunicazioni, riteneva accertato l'esubero dei docenti di sostegno, ravvisando un onere della prova in capo al lavoratore, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

12. Con il sesto motivo di ricorso (indicato come IV a pag. 50 del ricorso), si deduce la violazione degli articoli 112, 113 e 132, della L. n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto completa e veritiera la comunicazione in ragione dei contenuti della stessa, delle tabelle allegate e delle griglie. Il ricorrente si duole del mancato esame delle produzioni documentali relative ai diversi corsi banditi da [REDACTED] ai quali esso lavoratore avrebbe potuto partecipare.

La tesi della Corte d'Appello contrastava con la giurisprudenza sul concetto di professionalità equivalente, secondo la giurisprudenza di legittimità, da tener presente ai fini della legittimità del recesso, oltre l'appartenenza del lavoratore al reparto operativo soppresso o ridotto.

13. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

Il lavoratore nel ripercorrere le vicende e la documentazione di causa, che anche in detti motivi si limita a richiamare senza indicarne il luogo di produzione in giudizio o trascriverne il contenuto, pur prospettando i vizi di violazione di legge, error in procedendo e omesso esame, chiede a questa Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie, rispetto alla Corte di Appello, nei sensi da lui indicati, e rispetto alla propria diversa ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie deduce l'erronea applicazione della disciplina in materia e dei relativi principi giurisprudenziali.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare e' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale, come quelli in esame nella specie, si intenda far valere rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, il diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, si prospetti un preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., n. 7394 del 2010).

Peraltro, i motivi sovrappongono questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa e profili giuridici, sicché finisce per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790/2018).

Occorre ricordare, infatti, che l'orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che se ne debba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n. 9100/2015), trova applicazione solo nel caso, che qui non ricorre, di formulazione che permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti, contestato, tra l'altro, nella fattispecie senza il rispetto dei limiti fissati dal nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014.

14. Con il settimo motivo di ricorso (indicato come V, pag. 53 del ricorso) e' dedotta la violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 2 (articolo 360, n. 3).

Il ricorrente assume che la valutazione circa il rispetto del divieto di licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore a quella impiegata per quelle mansioni deve essere effettuata in relazione all'intero complesso aziendale e il riferimento deve essere alle mansioni di inquadramento.

15. Il motivo non e' fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 14254 del 2019), la L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 2, secondo cui "l'impresa non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione", deve essere interpretato secondo il tenore letterale della norma quale elemento di interpretazione fondamentale e prioritario di ermeneutica ex articolo 12 preleggi.

Ne consegue che il confronto da operare in relazione al personale da espungere dal ciclo produttivo, va innanzitutto circoscritto all'ambito delle mansioni oggetto di riduzione, cioè all'ambito aziendale interessato dalla procedura, così da assicurare la permanenza, in proporzione, della quota di occupazione femminile sul totale degli occupati. Sotto il medesimo profilo, la disposizione di qua non prevede una comparazione fra numero di lavoratori dei due sessi prima e dopo la collocazione in mobilità; essa impone invece di verificare la percentuale di donne lavoratrici, e poi consente di

mettere in mobilita' un numero di dipendenti nel cui ambito la componente femminile non deve essere superiore alla percentuale precedentemente determinata.

Di tali principi la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione, atteso che nel settore dei formatori di sostegno ove si era registrato un esubero di n. 3 unita' su 4, pur risultando primo per punteggio il reclamante era stato escluso in favore della seconda in graduatoria in ragione della disciplina sopra richiamata.

16. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di, liquidate come da dispositivo.

17. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.